

Scheda di sintesi delle competenze della Provincia in materia di gestione rifiuti

Normativa di riferimento:

- ✓ D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- ✓ D.Lgs 133/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento”;
- ✓ D.Lgs 59/05 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- ✓ LR 25/98 (come modificata dalla LR 61/07) “Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati”;
- ✓ Regolamento Regionale 14/R del 25.02.2004 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”.

Per quanto attiene la specifica materia della gestione dei rifiuti le principali competenze della Provincia, possono così sinteticamente riassumersi:

1. Pianificazione;
2. Autorizzazione;
3. Controllo.

1. Per quanto attiene la pianificazione:

- ✓ l’art. 199 del D.Lgs 152/06 prevede che le Regioni, sentite le Province, i Comuni e per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Comunità di Ambito predispongono “Piani Regionali di gestione rifiuti” i quali tra l’altro prevedono le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione.
- ✓ La Regione Toscana con la LR 25/98, come modificata dalla LR 61/07, dispone che le Province appartenenti a ciascun ATO (ex art. 24 la Provincia di Lucca, insieme a quella di Pisa, Massa Carrara e Livorno è parte dell’ATO Toscana Costa) adottino un Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti che abbia, tra l’altro, i seguenti contenuti:
 - la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;



particolari ipotesi) dall'art. 216 del D.Lgs 152/06, e deve essere richiesto dall'interessato alla Regione competente per territorio;

- ✓ In materia di gestione dei rifiuti, la Regione Toscana con l'art 6 della LR 25/98 (disposizione non modificata dalla LR 61/07), ha attribuito alla Provincia tutte le funzioni amministrative, non espressamente riservate dalla stessa legge alla competenza della Regione, e non espressamente riservate ai comuni dalle leggi statali e regionali.
- ✓ Per quanto concerne gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, la normativa di settore è dettata dal D.Lgs 133/05 ("Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti"), per cui, ferme restando le disposizioni in materia di V.I.A. disciplinate dal D.Lgs 152/06 e dalla LR 79/98, e nel caso di impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (cioè alle disposizioni di cui al D.Lgs 59/05) dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente competente, la domanda di autorizzazione:
 - Per la realizzazione di impianti di incenerimento deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06; la domanda deve tra l'altro contenere una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 133/05;
 - Per l'esercizio e la realizzazione di impianti di coincenerimento deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06; la domanda deve tra l'altro contenere una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire quanto previsto all'art. 5 c. 5 del D.Lgs 133/05;
- ✓ Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale per la domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio deve osservare le disposizioni del D.Lgs 59/05 ("Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento").

3. Per quanto attiene il controllo:

- ✓ L'art. 197 del D.Lgs 152/06 dispone che alla Provincia competono, tra l'altro, le funzioni di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Lo stesso articolo specifica che gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o svolgono attività di gestione dei rifiuti.

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.

L'art. 2 del D.Lgs 133/05 fornisce alcune delle seguenti definizioni:

- impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
- impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento;
- impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformità al D.Lgs 22/97, è stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del D.Lgs 22/97, è stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformità del D.Lgs 22/97, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
- nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente.